DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1979

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica italiana delle spese effettuate nel 1976 e 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/79/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE (2), in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE (4), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 della citata direttiva e all'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la Repubblica italiana ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1976 e 1977 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate e che questa domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 75/268/CEE (5);

considerando che dall'esame dei dati trasmessi risulta che sono state effettuate spese imputabili secondo le condizioni previste nella direttiva 75/268/CEE per un importo di 230 430 600 Lit ripartito come segue:

— secondo il titolo II: —
— secondo il titolo IV: 230 430 600 Lit;

che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo ossia 57 607 650 Lit;

considerando che è stato versato un anticipo di 43 205 737 Lit in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 76/627/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 14 401 913 Lit;

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE sono presentate unitamente alle domande di rimborso delle spese a norma della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, alle spese effettuate per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate durante il 1976 e 1977 dalla Repubblica italiana è fissato in 57 607 650 Lit.

Il saldo del contributo, cioè 14 401 913 Lit, è versato alla Repubblica italiana.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 16. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.